

# Recenti pronunce dell'Agenzia delle Entrate in tema di Trust



## Family Office and Private Client 16 novembre 2020

### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

#### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

Nel presente documento saranno brevemente ripercorse le risposte agli interpelli n. 506 e n. 512 del 2020, con le quali l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di trust.

In particolare, nella risposta n. 506 del 2020 l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sugli obblighi di monitoraggio fiscale, di cui all'articolo 4 del DL n. 167 del 1990, incombenti sul guardiano di un trust non residente in Italia. Con la risposta n. 512 del 2020 l'Agenzia delle Entrate è stata invece chiamata a determinare se, con riferimento alla fattispecie prospettata dall'istante, sussistessero le condizioni per l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 (c.d. legge sul "dopo di noi").

### Risposta all'Interpello n. 506 del 2020

Nella fattispecie al vaglio dell'Agenzia delle Entrate l'istante, che ricopriva il ruolo di guardiano di un trust di diritto estero non residente in Italia, chiedeva all'Agenzia delle Entrate se, in virtù del ruolo ricoperto nell'ambito del rapporto fiduciario in oggetto, fosse tenuto ad adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4 del DL n. 167 del 1990.

Il trust infatti, oltre a non essere residente in Italia, deteneva una quota del 100% in una società estera, alcuni conti correnti esteri nonché un credito derivante da un finanziamento infruttifero concesso ad una società estera.

L'istante precisava inoltre che, considerato che il trust era da ritenersi interposto, l'unico beneficiario dello stesso, persona fisica residente in Italia, adempiva agli obblighi di monitoraggio fiscale dando evidenza nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi delle attività finanziarie estere del trust.

L'Agenzia delle Entrate, in linea con un orientamento già espresso in passato<sup>(1)</sup>, rilevava l'insussistenza in capo all'istante degli obblighi di monitoraggio fiscale, confermando pertanto che la nozione di titolare effettivo rilevante ai fini del monitoraggio fiscale possa talvolta risultare meno ampia di quella funzionale agli obblighi in materia di anticiclaggio.

(1) A tal proposito si considerino tra le altre la risoluzione n. 53 del 2019 e la circolare n. 38/E del 2013.

In particolare, l'Agenda delle Entrate dapprima rammentava che sia gli obblighi in materia antiriciclaggio che di monitoraggio fiscale ricorrano ogniqualvolta esista "una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra un soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione".

L'Amministrazione poi escludeva che gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistano in capo ad un soggetto che eserciti un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario: nel caso di specie l'istante, in quanto guardiano del trust, aveva infatti solo un potere di vigilare sull'operato del trustee, limitandosi sostanzialmente la sua funzione ad autorizzare il trustee al compimento degli atti posti in essere sulla base dei poteri discrezionali attribuiti a quest'ultimo dall'atto di trust.

## Risposta all'Interpello n. 512 del 2020

Nella fattispecie in oggetto l'istante chiedeva all'Agenda delle Entrate se il trust da egli istituito insieme alla moglie, nell'interesse esclusivo dei propri figli, soggetti affetti da disabilità grave, avesse potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 6 della legge sul "dopo di noi" (legge n. 112 del 2016)<sup>(2)</sup>.

L'Agenda delle Entrate, non ravvisando la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento per poter fruire delle predette agevolazioni fiscali, escludeva l'applicabilità delle stesse alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione.

Nello specifico, non risultava rispettata la condizione di cui all'articolo 6, comma 3, lettera f) della legge n. 112 del 2016, a mente della quale è necessario che l'atto istitutivo del trust individui il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto di istituzione del trust a carico del trustee.

A tal proposito l'Agenda delle Entrate rilevava che l'obbligatorietà della presenza di un soggetto preposto al controllo delle obbligazioni assunte nell'atto istitutivo del trust è funzionale a "garantire che durante la vita del trust le operazioni poste in essere siano sempre indirizzate al perseguimento delle finalità assistenziali, che la legge vuole tutelare, per le quali il trust è stato istituito". Pertanto, non essendo stato nominato un guardiano, tale trust non poteva beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge sul "dopo di noi".

Da ultimo si segnala che l'Agenda non muoveva invece rilievi in merito alla possibilità di effettuare, nell'ambito della disciplina del "dopo di noi", conferimenti di beni e diritti in maniera frazionata nel corso della vita del trust, nonché conferimenti aventi ad oggetto la sola nuda proprietà di beni immobili.

(2) In particolare, tra le suddette agevolazioni fiscali si segnala:

- l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni;
- l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
- l'esenzione dall'imposta di bollo.

## Contatti

### Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

#### Antonio Deidda

Partner

Family Office and  
Private Client

E: [adeidda@kpmg.it](mailto:adeidda@kpmg.it)

T: +39 02 6764 4762

#### Tomaso de Simone

Partner

Family Office and  
Private Client

E: [tdesimone@kpmg.it](mailto:tdesimone@kpmg.it)

T: +39 06 8096 3552

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



Family Office and Private Client News / 16 novembre 2020

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.